



Comune di Borghetto di Borbera

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI ARMATI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

ART. 1

Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4.3.1987, n. 145 del Ministero degli Interni, le dotazioni delle armi ed i servizi armati degli appartenenti alla Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della legge 7.3.1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi armati possono essere espletati comunque solo dagli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

L'arma in dotazione è finalizzata, adeguata e proporzionata alle esigenze di difesa personale.

ART. 2

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero delle unità dell'organico per le quali sia previsto il possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato del 5% o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è stabilito con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

ART. 3

Tipologia delle armi in dotazione

Le caratteristiche delle armi da fuoco per la dotazione della Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della Legge 18.4.1975, n. 110 e successive modificazioni, sono determinate nel modo seguente:

- pistola semiautomatica calibro 7,65 e calibro 9 (a norma dell'art. 7 della L. 110/1975), sia per il personale maschile che femminile.

ART. 4

Guardia d'onore e di rappresentanza

Per i servizi di Guardia d'Onore e di rappresentanza gli appartenenti alla Polizia Municipale portano la sciabola.

Il porto della sciabola per i servizi del presente articolo non è subordinato al possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, in forza della deroga contenuta dell'art. 77 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. ; l'assegnazione della sciabola non potrà avere carattere permanente.

ART. 5

Servizi armati e modalità di assegnazione dell'arma

Gli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ed impiegati continuativamente in attività di istituto svolgono servizio con arma assegnata in via continuativa per periodi di un anno.

L'addetto si intende impiegato continuativamente in attività di istituto allorché non sia distaccato in servizi esterni per periodi superiori a sette giorni consecutivi; in tale caso l'arma sarà assegnata di volta in volta o con continuità limitata ai periodi di impiego ininterrotto in attività d'istituto.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 6, n. 3, del D.M. 4.3.1987, n. 145.

Del provvedimento dovrà essere fatta menzione sul tesserino di identificazione previsto dall'Allegato E della Legge Regionale 16.12.1991, n. 57, che l'addetto dovrà sempre portare con sé.

Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione in via continuativa dandone comunicazione al Prefetto.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa o per più giorni consente il porto della medesima anche fuori dell'orario di servizio, nell'ambito del territorio comunale, nonché per l'espletamento delle attività istituzionali previste dall'art. 4 della legge 7.3.1986, n. 65 e – per soli fini di collegamento –

dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori dal territorio del Comune di appartenenza e viceversa..

ART. 6

Modalità e casi di porto d'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti comandati ai servizi interni sono esonerati dall'obbligo del porto solo durante l'espletamento delle funzioni che non prevedono diretto contatto con il pubblico.

Gli addetti autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi hanno facoltà di astenersi dal porto dell'arma, salvo nei casi di espletamento di attività ordinaria di Polizia Giudiziaria, di impiego in funzioni di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 7 del D.M. 4.3.1987, n. 145, ovvero, in assenza di altre direttive del Sindaco a carattere permanente, di diversa disposizione.

Il Comandante della Polizia Municipale, ancorché in uniforme, porta l'arma esclusivamente nei casi in cui ne ravvisi la necessità e può disporre in modo analogo per gli Ufficiali dipendenti.

Non possono portarsi in servizio armi diverse da quelle in dotazione ed in difformità dalle assegnazioni.

ART. 7

Tenuta e custodia

Le armi da fuoco ed il relativo munizionamento, in dotazione alla Polizia Municipale non assegnate in via continuativa ai singoli addetti sono custodite, fino al numero massimo di quindici pistole e duemila cartucce distintamente in apposito armadio blindato ubicato nella sede del Comando.

Le sciabole per i servizi d'onore e di rappresentanza sono custodite unitamente alle armi da fuoco in apposito armadio blindato.

Si osservano in ogni caso ed in quanto applicabili le disposizioni di cui al Capo III del D.M. 4.3.1987, n. 145, cui si fa rinvio integralmente.

ART. 8

Consegnatario delle armi

Il Consegnatario delle armi è designato dal Sindaco, su proposta del Comandante della Polizia Municipale, unitamente al sub – consegnatario.

In caso di impedimento od assenza verrà sostituito dal sub – consegnatario.

ART. 9

Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario ed il sub – consegnatario delle armi curano con la massima diligenza, in relazione a quanto previsto dal D.M. 4.3.1987, n. 145:

1. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni depositate nell'armadio blindato, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
2. L'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
3. La tenuta dei registri e della documentazione;
4. La scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Essi collaborano con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni relative all'armamento, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione di ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità riscontrata od ogni necessità emersa.

Le armi sono conservate prive di fondina.

Il consegnatario cura inoltre i seguenti adempimenti burocratici:

- predisposizione del provvedimento del Sindaco per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto.
- istruzione e predisposizione del provvedimento del Sindaco per l'assegnazione delle armi in via continuativa, la revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, l'annotazione sul tesserino regionale di identificazione e il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli destinatari.
- predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del Sindaco al Prefetto per servizi fuori dall'ambito territoriale, per soccorso od in supporto ad altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale;
- predisposizione dei provvedimenti per l'esecuzione di corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e delle relative comunicazioni al Prefetto;
- predisposizione delle comunicazioni del Sindaco al Prefetto, di cui al D.M. 18.8.1989, n. 341, per l'autorizzazione al porto delle armi in campi di tiro al di fuori del territorio comunale.

ART. 10

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma assegnata di volta in volta è prelevata all'inizio del servizio e versata al consegnatario al termine del servizio stesso.

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento del Sindaco di assegnazione in via continuativa ed è versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni per l'assegnazione della stessa.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

ART. 11
Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma, deve:

1. Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
2. Custodire diligentemente l'arma e curarne personalmente la manutenzione;
3. Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
4. Applicare sempre e dovunque tutte le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria od altrui.

A tal fine, dovrà, in particolare:

- Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
- Evitare di tenere armi cariche negli Uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché – a doppio controllo – risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- Caricare e scaricare l'arma, nella sede del Comando, solo in luogo appositamente designato con il cartello “ zona caricamento e scaricamento armi “, avendo cura di rivolgerla verso il bersaglio raffigurato da cerchi concentrici e di accertare preventivamente l'assenza di persone su tale direttrice; in caso di necessità di provvedere in luogo diverso dal Comando, l'assegnatario dovrà evitare di porsi di fronte a superfici piane o dure;
- Nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori; se riposta in Comando, l'arma dovrà essere depositata nell'apposito scomparto individuale assegnato, chiuso a chiave, del mobile blindato;
- Non abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave; segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- Osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- Ispirarsi sempre e comunque a criteri di massima prudenza.

ART. 12

Disposizioni finali

Il presente regolamento viene comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art. 2 – co. 2 – del D.M. 4.3.1987, n. 145 ed al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7.3.1986, n. 65.

INDICE

1. Campo di applicazione.....	pag. 2
2. Numero delle armi in dotazione.....	pag. 2
3. Tipologia delle armi in dotazione.....	pag. 2
4. Guardia d'onore e di rappresentanza.....	pag. 3
5. Servizi armati e modalità di assegnazione dell'arma.....	pag. 3
6. Modalità e casi di porto d'arma.....	pag. 4
7. Tenuta e custodia.....	pag. 4
8. Consegnatario delle armi.....	pag. 5
9. Doveri del consegnatario delle armi.....	pag. 5
10. Prelevamento e versamento dell'arma.....	pag. 6
11. Doveri dell'assegnatario.....	pag. 7
12. Disposizioni finali.....	pag. 8